IN CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
DELLA PARTE RICORRENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14706** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

G. V., con gli avvocati Viviana Beltrame e Gianmaria Guadagni, entrambi del Foro di Udine,

contro

il **Ministero della difesa**, in proprio

e

l' **INPS**, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Gianmaria Guadagni per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

ritenuto in

FATTO

G. V. ha proposto ricorso per il riconoscimento, ai fini pensionistici, della causa di servizio relativamente alle patologie « limitazione funzionale della spalla destra per tendinosi del muscolo sopraspinoso

e del capo lungo del bicipite » e « degenerazione del corpo e del corno posteriore dl menisco mediale del ginocchio destro », in quanto ritenute essere state contratte in conseguenza delle mansioni di lavoro svolte.

In qualità di maresciallo luogotenente dell'Aeronautica militare, in servizio presso il 313° Gruppo A.A., il ricorrente riferisce di aver svolto il proprio servizio con incarico di addetto al nucleo controllo qualità ed addetto al nucleo pianificazione procedure e liste di controllo. In particolare, il ricorrente allega di aver svolto nella sua ultratrentennale carriera, molteplici e costanti attività gravose nell'ambito del supporto e armamento degli aerei quali, a titolo esemplificativo, installazione e movimentazione di serbatoi fumogeni, cannoni e dispenser subalari, spostamenti di carichi pesanti, quali fusti e taniche olio fumogeno.

Il Ministero della Difesa, in persona del Direttore generale della Direzione generale della previdenza militare e della leva, ha emesso decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sopra indicate, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, come da parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (all. 3-4 ricorso).

Si è costituito in giudizio in proprio il Ministero della difesa eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett b) c.g.c.; il Ministero ha poi chiesto in via gradata l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, in via di ulteriore subordine, il

rigetto del ricorso nel merito, in quanto infondato.

Con ordinanza a verbale, nell'udienza del 13 dicembre2023, è stato ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

Si è quindi costituito l'Istituto previdenzale, contestando la fondatezza della domanda di parte ricorrente, richiamandosi al parere negativo espresso dal Comitato di verifca per le cause di servizio sopra citato.

Con ordinanza n. 2/2024 del 12 gigno 2024 è stata disposta CTU medicolegale in ordine alla dipendenza delle patologie lamentate a causa di servizio, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria.

La Commissione medico legale regionale per la Corte dei conti incaricata ha depositato in data 30 ottobre 2024 la propria relazione nella quale si dà atto della condizione clinica della spalla destra e del ginocchio destro migliorata e stabilizzata dal pensionamento ai giorni attuali, in relazione ai trattamenti riabilitativi ed infiltrativi effettuati, nonchè alla cessata sollecitazione biomeccanica precedentemente richiesta dalla attività di servizio. La Commissione ritiene che la protratta attività manutentiva ed ispettiva in posture e condizioni biomeccanicamente disagevoli, svolta dal ricorrente dal 10.10.1983 al 09.07.2021, abbia costituito efficiente valenza concausale nel determinismo, nell'epoca di comparsa e nell'accentuazione del quadro delle due infermità in diagnosi. La Commissione ritiene tuttvia non meritevole di classificazione la tendinosi ed artrosi di spalla, sulla base delle voci in tabella ministeriale, mentre risulta meritevole di classificazione in tabella B massima *una tantum* la grossolana

degenerazione meniscale di ginocchio (e di tabella B massima *una tantum* per il complesso).

All'udienza del 15 gennaio 2025 le difese del ricorrente e dell'INPS hanno ribadito le rispettive difese e conclusioni come in atti.

Considerato in

D I R I T T O

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.153 co. 1 lett b) c.g.c., in quanto infondata.

Il ricorrente ha effettivamente presentato all'amministrazione di appartenenza domanda di riconoscimento della causa di servizio (doc. 1 ricorrente) con esito negativo (docc. 3 e 4 ricorrente), seppure ai fini del diritto all'equo indennizzo. Il principio di unicità dell'accertamento della cuasa di servizio, sancito dall'art. 12 D.P.R. 461/2001, esonera il ricorrente che abbia già presentato istanza ai fini dell'equo indennizzo dall'onere di presentare nuova istanza di accertamento in sede amministrativa della causa di servizio ai fini pensionistici; per tale motivo la domanda del ricorrente può essere esaminata nel merito.

Non merita accoglimento neppure la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero della difesa, in difetto dei relativi presupposti.

Nel merito, la domanda di parte ricorrente merita invece parziale accoglimento, limitatamente alla patologia "grossolana degenerazione del corpo e del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro".

Le considerazioni sopra esposte permettono, senza alcun dubbio, di

ritenere il parere reso dalla Commissione medico legale incaricata come attendibile, in quanto coerente, oltremodo esauriente ed adeguatamente motivato.

Non emergono quindi ragioni per disattendere le conclusioni raggiunte dalla Commissione medico legale, come sopra esposte nella parte in fatto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di parte ricorrente e a carico dell'INPS; nulla nei confronti del Ministero della difesa in quanto costituito in proprio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14706 del registro di segreteria:

accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia "grossolana degenerazione del corpo e del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro" ai fini del trattamento pensionistico di cui alla tabella B;

condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre euro 448,00 per spese di ctp.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 15 gennaio 2025.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il [03/02/2025] rectius: 03/03/2025 (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE